

Novità fiscali del 18 gennaio 2011: le regole per le compensazioni dei crediti relativi all'anno 2010; i fabbricati sono strumentali anche se non inseriti nel libro inventari; indagini bancarie: occorrono prove per movimenti non giustificati; imposta sostitutiva su leasing immobiliari in corso; debutta firma elettronica avanzata

Pubblicato il 18 gennaio 2011

le regole per le compensazioni dei crediti relativi all'anno 2010; i fabbricati sono strumentali anche se non inseriti nel libro inventari; indagini bancarie: occorrono prove per movimenti non giustificati; imposta sostitutiva su leasing immobiliari in corso; debutta firma elettronica avanzata; altre di fisco: comunicazione IVA 2011 e CUD 2011

Indice:

1) I fabbricati sono strumentali anche se non inseriti nel libro inventari

2) Indagini bancarie: Occorrono prove per i movimenti non giustificati

3) Imposta sostitutiva su leasing immobiliari in corso

4) Debutta la firma elettronica avanzata

5) Le regole per le compensazioni dei crediti relativi all'anno 2010

6) Altre di fisco (comunicazione Iva 2011 e Cud 2011)

1) I fabbricati sono strumentali anche se non inseriti nel libro inventari

I fabbricati strumentali utilizzati direttamente dall'imprenditore individuale per lo svolgimento dell'attività costituiscono beni dell'impresa anche se non iscritti in inventario.

Ne consegue che le plusvalenze realizzate su tali beni, peraltro, al momento della

cessazione dell'impresa sono tassabili.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 772 del 2011)

2) Indagini bancarie: Occorrono prove per i movimenti non giustificati

Nell'ambito di indagini bancarie il riconoscimento dei costi può avvenire a condizione che il contribuente provi il sostenimento di tali spese.

I movimenti bancari non giustificati costituiscono per l'Amministrazione finanziaria una presunzione di evasione fiscale.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 767 del 2011)

3) Imposta sostitutiva su leasing immobiliari in corso

L'imposta sostitutiva sui leasing immobiliari in corso al 1° gennaio 2011 andrà versata, entro il 31 marzo 2011, utilizzando esclusivamente i canali informatici

dell'Amministrazione finanziaria e in un'unica soluzione

Lo ha disposto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2011, con il quale sono state anche approvate le specifiche tecniche per il versamento del tributo, che andranno utilizzate anche per la trasmissione telematica dei dati catastali di immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga, dei contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio scorso (modello "CDC").

Legge di stabilità 2011

La Legge di stabilità 2011 (Legge n. 220/2010) ha modificato il regime delle imposte d'atto (Registro, ipotecaria e catastale) sui contratti di locazione finanziaria immobiliare, prevedendone, sostanzialmente, il prelievo nella fase di acquisto dell'immobile da parte della società di leasing, con i tributi dovuti poi in misura fissa al riscatto del bene.

Per coloro che al 1° gennaio 2011 (entrata in vigore della nuova disciplina) si sono trovati con i contratti ancora in corso è stata prevista una sorta di chiusura dei conti agevolata con il passato, mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva in questione, pari ai tributi "ipocatastali" che avrebbero dovuto versare al riscatto secondo le vecchie regole, ridotti del 4% per ogni anno di durata residua del contratto.

In particolare, l'art. 1, commi 15 e 16, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 ha introdotto alcune modifiche al regime di tassazione previsto ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per i contratti di locazione finanziaria immobiliare.

Per effetto delle modifiche introdotte alla nota all'articolo 1 della Tariffa, parte seconda, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131, i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

Non risulta, inoltre, più dovuta l'imposta di registro in relazione ai contratti di locazione finanziaria di immobili in corso alla data del 1° gennaio 2011.

I contratti di leasing interessati

Il provvedimento del direttore fa riferimento ai contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili, anche da costruire o in costruzione, in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011.

L'imposta è dovuta (solidalmente dai contraenti) anche per i leasing in relazione ai quali il locatario, entro il 31 dicembre 2010, abbia esercitato il diritto di riscatto, senza, però, che sia stato ancora stipulato il relativo contratto di compravendita.

Niente tributo, invece, per i contratti rispetto ai quali, entro il 31 dicembre 2010, la società di leasing non abbia ancora acquisito la proprietà.

L'imposta sostitutiva

Entro il 31 marzo 2011, dunque, locatari e/o locatori dovranno versare un'imposta sostitutiva, determinata applicando al valore del bene immobile finanziato l'aliquota:

- del 2% per i fabbricati strumentali

- del 3% per i fabbricati abitativi

Da tale importo vanno poi scomputate le somme pagate per l'imposta di registro (dal 1° gennaio dovuta solo in caso d'uso) pagata dall'inizio del contratto.

La cifra così ottenuta sarà scontata del 4% moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto.

Il periodo di durata residua del contratto deve essere computato a partire dal 1° gennaio 2011 fino alla data di esercizio del riscatto.

4) Debutta la firma elettronica avanzata

Entra in vigore dal 25 gennaio 2011 il codice dell'amministrazione digitale che definisce il nuovo quadro normativo destinato a rivoluzionare i rapporti tra cittadini/imprese e pubbliche amministrazioni.

Ai fini della conservazione sostitutiva di documenti viene prevista la figura dei conservatori accreditati iscritti in un apposito albo tenuto da DigiPA in grado di garantire la corrispondenza ai criteri e alle regole tecniche fissate per i documenti

fiscali e contabili dal DM 23 gennaio 2004, conferendo loro una valenza probatoria nei riguardi della stessa Agenzia delle Entrate.

5) Le regole per le compensazioni dei crediti relativi all'anno 2010

E' già possibile utilizzare in compensazione i crediti di imposte relativi all'anno 2010.

In particolare, ai fini della compensazione del credito Iva relativo all'anno 2010, occorre rivisitare le restrittive regole introdotte già dallo scorso anno con il D.L. n. 78/2009 che, come è noto, ha introdotto un maggiore severità nelle compensazioni dei crediti Iva a partire dal 1° gennaio 2010.

Per effetto di tali regole, gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori ad € 10.000,00 possono essere eseguiti solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui esso emerge (per utilizzi in compensazione superiori alla soglia di € 15.000,00 è, invece, necessaria anche l'apposizione del visto di conformità).

Tali vincoli interessano solo le compensazioni orizzontali, mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle "Iva da Iva", anche se superano le soglie dei 10.000 o 15.000 euro.

Novità dal 2011 e disciplina transitoria

A decorrere dal 01 gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500,00, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Tuttavia, fino all'emanazione del Decreto Ministeriale che definirà le modalità di compensazione dei debiti scaduti, anche a seguito del comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2011, dottrina ha evidenziato i seguenti scenari:

- Il contribuente che utilizza in compensazione i crediti erariali maturati non intaccando quelli necessari per pagare i debiti scaduti esistenti non è sanzionabile;
- il contribuente che utilizza in compensazione i crediti erariali maturati intaccando quelli necessari per pagare i debiti scaduti esistenti è, invece, sanzionabile.

Esempio

Un contribuente, che vanta un credito proveniente dal Modello Unico 2010 pari ad € 8.000,00, è gravato da un ruolo definitivo per Iva non versata pari ad € 5.000,00, ha un debito per ritenute Irpef per 8.000 euro.

Tale contribuente, per non essere sanzionato dovrà "congelare" € 5.000,00 per potere pagare i suddetti debiti iscritti a ruolo. Potrà quindi utilizzare in compensazione i restanti 3.000 euro.

Viceversa, laddove dovesse usare integralmente il credito vantato nei confronti dell'erario o per un importo pari o superiore a 5.000 euro, sarà sanzionato.

Compensazioni Iva entro i 10.000 euro annui

Chi intende utilizzare in compensazione nell'anno 2011 il credito Iva per importi non superiori ad € 10.000 può presentare il modello F24:

- già dalla prima scadenza "tipica" del 17 gennaio 2011;
- senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- potendo utilizzare per il versamento sia i canali telematici di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato) sia un sistema di home o remote banking.

Tali compensazioni per importi non superiori ad € 10.000,00 sono possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.

Compensazioni tra 10.000 e i 15.000 euro annui

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori ad € 10.000, invece, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva e poi procedere alla compensazione presentando il modello F24 con la seguente tempistica:

- non prima del giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;

- gli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori ad € 10.000 potranno essere trasmessi solo tramite i canali di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato); gli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difformi da quelli previsti) verranno scartati dalla procedura.

Per agevolare i tempi di utilizzo del credito Iva in compensazione, è previsto che il contribuente escluda la dichiarazione annuale Iva dall'unificazione con la dichiarazione dei redditi, e, quindi, possa presentarla in anticipo rispetto alla canonica scadenza del modello Unico.

Compensazioni superiori a 15.000 euro annui e visto di conformità

Il contribuente che vuole utilizzare crediti Iva in compensazione per importi superiori a ad € 15.000,00 annui deve chiedere l'apposizione del "visto di conformità" sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito.

Esclusioni

Sono escluse dal monitoraggio delle compensazioni quelle aventi natura diversa dall'Iva, come le imposte (Irpef, Ires, Irap), i contributi previdenziali o altro, che potranno essere liberamente utilizzati in compensazione senza limite di importo.

Sanzioni

Per l'utilizzo in compensazione di crediti Iva inesistenti si applica la sanzione dal 100% al 200% della misura del credito stesso.

Tabella di sintesi

| | |
|---|---|
| Limite alle compensazioni | Per le compensazioni di credito Iva annuale o infrannuale di importo annuo non superiore a € 10.000: Nessuna novità rispetto al passato, né sul termine iniziale, né sulle formalità. |
| Compensazioni superiori a € 10.000 | La compensazione del credito Iva, annuale o trimestrale, di importo superiore a € 10.000 annui, può avvenire solo a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva. |
| Compensazioni superiori a € 15.000 | Per effettuare compensazioni di credito Iva per importi superiori a € 15.000 annui è necessario che sulla dichiarazione annuale siano apposti (alternativamente): il visto di conformità o la sottoscrizione del revisore contabile (per le società di capitali che ne sono dotate) che attesti l'effettuazione di tutti i controlli necessari per il rilascio del visto di conformità. |

6) Altre di fisco:

- Tfr di dicembre 2010

In relazione al mese di dicembre scorso, il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate è stato fissato a 2,935935.

- Questionari fiscali ad utilizzo mirato

La Guardia di finanza, con la circolare del 29 dicembre 2010, ha fornito talune indicazioni ed ha precisato il campo di applicazione dei questionari fiscali nel contrasto all'evasione.

L'invio ai contribuenti viene ricondotto esclusivamente nell'esercizio della funzione ispettiva e non può, dunque, essere motivato da finalità di monitoraggio o di analisi.

La precisazione è arrivata dopo l'invio di alcuni questionari ad operatori economici di imprese di grandi e medie dimensioni.

- Comunicazione annuale dati Iva

Approvato, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il modello di comunicazione annuale dati IVA con le relative istruzioni e le caratteristiche tecniche per la stampa.

(Agenzia delle Entrate, nota del 17 gennaio 2011)

- Modello F24: Istituiti due codici per restituire i crediti regionali della Campania

Vanno indicati nella delega unificata di pagamento (mod. F24) per consentire alle imprese di versare le somme indebitamente fruito.

Sono stati istituiti i codici tributo per le imprese che, avendo fatto investimenti in Campania per i quali - esaurite le risorse statali (articolo 8, legge 388/2000) - hanno fruito dei fondi stanziati dalla Regione, non hanno superato il controllo dei presupposti e dei requisiti di legge effettuato dall’Agenzia delle Entrate.

L’art. 8 della legge 388/2000 ha previsto, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, un contributo a favore delle imprese operanti in determinati settori produttivi (attività manifatturiere ed estrattive, servizi,

turismo, commercio, produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, costruzioni e, ancora, pesca, acquicoltura) per i nuovi investimenti effettuati nelle aree svantaggiate. La Regione Campania è intervenuta, prevedendo un apposito stanziamento per le imprese che hanno effettuato investimenti nel territorio campano e che, per esaurimento dei fondi statali, si sono viste rifiutare la richiesta di contributo presentata nel 2006.

Una successiva convenzione con l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato la gestione delle operazioni di fruizione del credito, il controllo dei presupposti e dei requisiti, e l’eventuale recupero, con apposito atto della stessa Agenzia, delle somme non spettanti.

A tal fine, la risoluzione n. 10/E del 2011 ha istituito i codici tributo 3893 (credito d’imposta e relativi interessi) e 3894 (sanzione), che vanno inseriti nel modello F24, nella colonna “importi a debito” della “sezione Erario”, con indicazione del “codice ufficio” e del “codice atto” riportati nell’atto di recupero notificato; l’“anno di riferimento” è quello in cui viene effettuato il versamento.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 10/E del 17 gennaio 2011)

- Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi connessi ad operazioni doganali: Pubblicato in G.U. il Dpcm 242/2010

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2010 n. 242 avente per oggetto la *"Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione"*.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2010 n. 242

Tra le materie disciplinate da tale Decreto rientra lo "Sportello unico doganale" ed i *"Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali"*.

Nuovo Cud in pista, online il modello per il 2011

Pronto per la compilazione il modello Cud per il 2011, che approda sul sito Internet dell'Agenzia - www.agenziaentrate.gov.it - con alcune novità.

Nuovo Cud in prima linea

Ritocchi nero su bianco nella Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, che deve essere consegnata al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro o enti

pensionistici entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati o entro dodici giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Tra le novità, nella parte dedicata ai dati fiscali trova spazio la misura contenuta nell'ultima manovra correttiva (D.L. 78/2010), che prevede l'applicazione dell'aliquota addizionale del 10% sui compensi erogati in forma di stock option che superano il triplo della parte fissa delle retribuzioni. Spuntano poi nuovi campi dedicati alla tassazione del lavoro notturno e torna anche in questo nuovo modello l'agevolazione fiscale dedicata al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 17 gennaio 2011)

Vincenzo D'Andò

